



DECRETO DIRIGENZIALE N.

81 /DA del **05 MAR 2025**

Oggetto: Liquidazione imposta di Registro derivante dalla Sentenza n. 85/2016 del 04/02/2016 - giudizio **PRIVITERA ALFREDA c/ CAS** – Corte d'Appello di Palermo

IL DIRIGENTE AMMINISTRATIVO

Premesso che in data 23/01/2025 è stata notificata a questo Consorzio da parte dell' Agenzia delle Entrate di Messina la cartella di pagamento n. 295 2025 00044852 75 000 per imposta di Registro di € 377,27 derivante dalla Sentenza della Corte d'Appello di Palermo n° 85/2016 emessa a favore di Privitera Alfreda, che si allega;

Che tale pagamento di € 377,27 è dovuto in quanto si riferisce al giudizio conclusosi con la condanna del CAS e deve essere effettuato entro 60 giorni dalla notifica dell'avviso di liquidazione e, al fine di evitare l'applicazione delle sanzioni occorre effettuare il pagamento **entro il 21/03/2025**;

Visto l'art. 43 del D.lgs. 118/2011 e smi. che dispone in materia di esercizio provv. e gestione provvisoria;

Visto il punto 8.3 dell'allegato 4/2 del D.lgs 118/2011 il quale consente esclusivamente una gestione provvisoria nei limiti dei corrispondenti stanziamenti di spese dell'ultimo bilancio di previsione approvato;

Visto il D.D.G. n° 3291 del 18/11/2024 con il quale il Dirigente Generale del Dipartimento Regionale delle Infrastrutture e della Mobilità e dei Trasporti ha approvato il Bilancio Consortile per il triennio 2024/2026;

Visto il Regolamento di Contabilità di questo Consorzio di cui alla delibera n. 5/AS dell'01/10/2016, approvato con delibera della Giunta Regionale n. 465 del 19/11/2018;

Ritenuto di procedere ad affrontare la superiore spesa che riveste carattere di urgenza e necessità, al fine di non arrecare danni certi e gravi all'Ente."

D E C R E T A

Per i motivi espressi in narrativa che qui si intendono integralmente richiamati:

- **Impegnare** la somma di € 377,27 al capitolo 122 del redigendo Bilancio d'esercizio 2025/2027 che presenta adeguata disponibilità;
- **Liquidare**, tramite Modello PagoPa allegato, l'importo di **€ 377,27** a favore dell'Agenzia delle Entrate di Messina da effettuare **entro il termine del 21/03/2025**.
- **Trasmettere** il presente provvedimento al Servizio Finanziario per gli adempimenti di competenza.

Il Respons. Uff. Contenzioso

Dott. Giuseppe Mangraviti

giuseppe mangraviti

Il Dirigente Amministrativo

Il Direttore Generale
Dott. Calogero Franco Fazio



P2B

1352

PEC**Tipo E-mail**

PEC

Da

- - < notifica.acc.sicilia@pec.agenziariscossione.gov.it >

A

< AUTOSTRADESICILIANE@POSTA-CAS.IT >

Oggetto

Notifica cartella di pagamento n. 29520250004485275000 Codice Fiscale 01962420830

Giovedì 23-01-2025 07:04:05

Con questo messaggio di posta elettronica certificata, Agenzia delle Entrate-Riscossione notifica l' allegato atto indicato in oggetto.

Il file allegato è in formato PDF, per aprirlo è necessario il programma Acrobat Reader. Per scaricare gratuitamente il programma visitare l'indirizzo <http://get.adobe.com/it/reader/>

Attenzione: non rispondere alla casella e-mail mittente in quanto è utilizzata da sistemi automatizzati esclusivamente per la notifica del documento allegato. È possibile prendere contatto con l'Agente della riscossione attraverso i canali di comunicazione indicati nel documento allegato.

Questo messaggio di posta elettronica contiene informazioni rivolte esclusivamente al destinatario indicato in oggetto, soggette alla massima riservatezza, anche ai sensi della normativa in materia di protezione dei dati personali. L'uso, la diffusione, distribuzione o riproduzione da parte di ogni altra persona sono vietati e potrebbero costituire un reato. Se avete ricevuto questo messaggio per errore, Vi preghiamo di distruggerlo (compresi i file allegati) senza farne copia.

Allegati:

295-CRT-00005057-29520250004485275000-signed.pdf

Dati Tecnici:

testo_email.html message.eml sostitutiva.xml Daticert.xml



Consorzio per le
AUTOSTRADE SICILIANE
Prot. 1855
del 24-01-2025 Sez. A



CARTELLA DI PAGAMENTO N 295 2025 00044852 75 000

Questa cartella è stata emessa da Agenzia delle entrate-Riscossione
Agente della riscossione - prov di Messina
Via Ugo Bassi 126 isolato 137 - 98123 MESSINA
su incarico di:

- Ministero della Giustizia - Corte di Appello di Palermo



Lotto di stampa n 05057
Gruppo 0099

DESTINATARIO
Spett CONSORZIO PER LE AUTOSTRADE SICILIANE

CONTRADA SCOPPO SNC
98122 MESSINA ME

Cod Fisc 01962420830

Spett CONSORZIO PER LE AUTOSTRADE SICILIANE

di seguito trova il dettaglio delle somme che l'Ente creditore sotto indicato ci ha incaricato di riscuotere nonché delle somme dovute all'Agente della riscossione per l'attività di notifica

SOMME DA PAGARE

• Ministero della Giustizia - Corte di Appello di Palermo	Crediti giudiziari anno 2024	371 39
•	diritti di notifica spettanti a Agenzia delle entrate-Riscossione	5 88

Totale da pagare entro 60 giorni dalla data di notifica euro 377 27

La scadenza che cade nelle giornate di sabato o festive è spostata al primo giorno lavorativo successivo



In caso di pagamento oltre i 60 giorni la legge prevede che alla somma dovuta vadano aggiunti gli interessi di mora che l'Agente della riscossione deve incassare e versare agli Enti creditori



Spettano all'Ente creditore

Somme dovute

Sono gli importi che l'Ente creditore ha posto a carico del debitore e che l'Agente della riscossione deve riscuotere

Interessi di mora

Sono gli interessi dovuti dal contribuente qualora il pagamento sia effettuato oltre la scadenza (60 giorni). Gli interessi di mora al tasso determinato con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate (art. 30 del DPR n. 602/1973; art. 13 del D.Lgs. n. 159/2015) si applicano sugli importi iscritti a ruolo escluse sanzioni e interessi e vanno calcolati per ogni giorno di ritardo a partire dalla data di notifica della cartella fino al giorno dell'effettivo pagamento



Spettano all'Agente della riscossione

Diritti di notifica

Sono le somme dovute per l'attività di notifica della cartella di pagamento fissate dalla legge



www.agenziaentrateriscossione.gov.it

numero telefonico 06 01 01 (servizio a pagamento in base al proprio piano tariffario)



RUOLO EMESSO DA EQUITALIA GIUSTIZIA S.p.A.
Viale di Tor Marancia n. 4 00147 Roma RM
in nome e per conto del Ministero della Giustizia
Corte di Appello di Palermo - Ufficio Recupero Crediti

DETTAGLIO DEGLI ADDEBITI

SOMME ISCRITTE A RUOLO PER

1 RUOLO N 2024/004361 Crediti giudiziari anno 2024

DETTAGLIO DEGLI IMPORTI DOVUTI FORNITO DALL'ENTE CHE HA EMESSO IL RUOLO

Nella tabella che segue è indicato **l importo totale** derivante dalla emissione del ruolo n. 2024/004361 (vedi Dettaglio degli addebiti punto 1)

1 RUOLO N 2024/004361 Crediti giudiziari anno 2024

Crediti giudiziari

Partita OEGRM012024003201702544001AP20160121
CONTRIBUTO UNIFICATO CORTE D'APPELLO DI PALERMO PARTITA DI CREDITO 002544/
2017

Ruolo n 2024/004361

Reso esecutivo in data 27 09 2024

Consegnato il 10 12 2024 Ruolo ordinario

Partita OEGRM012024003201702544001AP20160121

Il responsabile del procedimento di iscrizione a ruolo è LUCIO CALCE

Le informazioni sotto riportate sono fornite da Equitalia Giustizia S.p.A. in nome e per conto del Ministero della Giustizia
Corte di Appello di Palermo - Ufficio Recupero Crediti a cui ci si deve rivolgere per chiarimenti

n.	Anno	Codice Tributo	Descrizione	Importi a ruolo
1	2024	1E03	Contributo unificato	337,50
2	2024	1E04	Contributo unificato interessi	33,89
Totale				371,39
Totale da pagare (entro le scadenze)*				euro 371,39

* Per ogni giorno di ritardo vanno aggiunti gli interessi di mora calcolati a partire dalla data di notifica di questa cartella

NOTE DELL'ENTE

Si avverte che nel caso in cui la cartella esattoriale contenga crediti rateizzati relativi al codice tributo 1E08 (MULTE\AMMENDE) qualora il debitore non provveda al pagamento di una rata decade automaticamente dal beneficio ed è tenuto a saldare il residuo in un'unica soluzione

Corte di Appello di Palermo - Ufficio Recupero Crediti

Avverso la cartella esattoriale può essere proposta opposizione dinanzi al tribunale ordinario ai sensi degli artt. 615 e 617 c.p.c.

L'opposizione va proposta con ricorso dinanzi alla Corte di giustizia tributaria di primo grado per la parte della cartella che ha per oggetto l'imposta di registro

Pratica Anno Lul 85/2016 pag 284
2014

CARTELLA DI PAGAMENTO N. 295 2025 00044852 75 000

Ente incaricato della riscossione Cod. Fiscale 13756881002 Destinatario Cod. Fiscale 01962420830

Agenzia delle entrate-Riscossione

AGENTE DELLA RISCOSSIONE - PROV. ME

CONSORZIO PER LE AUTOSTRADE SICILIA

Per informazioni:
puoi consultare il portale www.agenziaentrateriscossione.gov.it
o telefonare al numero unico 060101

DOVE PAGARE?

Puoi effettuare il pagamento, utilizzando questo modulo attraverso:

- il portale www.agenziaentrateriscossione.gov.it;
- l'app Equiclick;
- i nostri sportelli (vedere sezione dedicata all'interno del documento);

- i canali telematici (sito web, postazioni automatiche) delle banche, di Poste Italiane e di tutti gli altri Prestatori di Servizio di Pagamento (PSP), aderenti a pagoPA;
- in tutti gli uffici postali, in banca, al bancomat e presso tutti gli altri PSP aderenti a pagoPA (ad esempio in ricevitoria, dal tabaccaio).

La lista dei PSP aderenti a pagoPA e le informazioni sui canali di pagamento sono reperibili su www.pagopa.gov.it.

Utilizza la porzione di modulo relativa alla rata e al canale di pagamento che preferisci.

BANCHE E ALTRI CANALI

RATA UNICA entro 60 giorni dalla data di notifica

Qui accanto trovi il codice QR e il codice interbancario CBILL per pagare attraverso il circuito bancario e gli altri canali di pagamento abilitati.



Destinatario CONSORZIO PER LE AUTOSTRADE SICILIA Euro 377,27

Cod. Fiscale 01962420830

Ente incaricato della riscossione AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE

Oggetto del pagamento CARTELLA DI PAGAMENTO N. 295 2025 00044852 75 000

Cod. Fiscale

Ente incaricato della riscossione

13756881002

Codice CBILL Codice modulo di pagamento
AJZ8Z 180295103557183185

BOLLETTINO POSTALE PA

BancoPosta

RATA UNICA entro 60 giorni dalla data di notifica

Poste italiane



Bollettino Postale pagabile in tutti gli Uffici Postali e sui canali fisici o digitali abilitati di Poste Italiane e dell'Ente incaricato della riscossione.

€ sul C/C n. 1033040476

Euro

377,27

Intestato a AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE PAGAMENTI PAGOPA

Destinatario CONSORZIO PER LE AUTOSTRADE SICILIA

Cod. Fiscale 01962420830

Oggetto pagamento CARTELLA DI PAGAMENTO N. 295 2025 00044852 75 000

Cod. Fiscale

Ente incaricato della riscossione

13756881002

Codice modulo di pagamento
180295103557183185

Tipo
P1



**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

La Corte di Appello di Palermo, Sezione Lavoro, composta dai Magistrati:

1) dott. Matteo Frasca Presidente
2) dott. Maria G. Di Marco Consigliere relatore
3) dott. Michele De Maria Consigliere .

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa n. 294/14 RG promossa da

Consorzio per le Autostrade Siciliane

rappresentato e difeso dall'avvocato Carmelo Matafù e domiciliato presso la cancelleria della Corte di Appello di Palermo.

Appellante

contro

Privitera Alfreda

Rappresentata e difesa dall'avvocato Mariella Sciammetta e domiciliata presso lo studio dell'avvocato Pierangela Iandolino sito in Palermo via Nicolò Tursi n. 48, Palermo.

Appellata/Appellante incidentale

All'udienza del 21/1/2016 i procuratori delle parti hanno concluso come nei rispettivi atti difensivi

OGGETTO: contratto a termine.

FATTO

Con la sentenza n. 863/13, il Giudice del lavoro del Tribunale di Termini Imerese, in parziale accoglimento del ricorso con il quale l'appellata indicata in epigrafe aveva chiesto l'accertamento della nullità del termine apposto al contratto di lavoro stipulato con il Consorzio per le Autostrade Siciliane il 2/11/2004, ha dichiarato la illegittimità della clausola di durata e condannato il Consorzio a risarcire alla ricorrente il danno, quantificato in misura pari a ventiquattro mensilità di retribuzione, oltre accessori.

Avverso tale sentenza ha proposto appello il Consorzio per le Autostrade Siciliane, chiedendone la riforma nella parte a sé sfavorevole.

Alfreda Privitera, costituitasi, ha chiesto il rigetto del gravame e, con impugnazione incidentale, ha dedotto la erroneità della decisione nel capo in cui era stata respinta la sua domanda di costituzione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato.

All'udienza del 21 gennaio 2016, la causa è stata decisa come da dispositivo.

MOTIVI DELLA DECISIONE.

Con il primo motivo l'appellante si duole della ritenuta illegittimità della clausola di durata.

Con il secondo motivo censura l'accoglimento della domanda risarcitoria in difetto di allegazione e prova del danno.

Il secondo motivo di appello, che ha valenza assorbente, è fondato.

Premessa la pacifica soggezione dei rapporti di lavoro alle dipendenze del Consorzio appellante alla disciplina del d.lvo n. 165/2001 si osserva:

L'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 19/3/1999 tra le organizzazioni intercategoriali a carattere generale e recepito dalla direttiva n. 70/99/CEE, aveva l'obiettivo di *"migliorare la qualità del lavoro a tempo determinato garantendo il principio di non discriminazione; creare un quadro normativo per la prevenzione degli abusi derivanti dall'utilizzo di una successione di contratti a tempo determinato"*.

Circa l'ambito di applicazione della ricordata normativa comunitaria, la Corte di Giusti-

to che opera <<in ogni caso>> di violazione di norme imperative riguardanti l'assunzione o l'impiego di lavoratori da parte di pubbliche amministrazioni e che, dunque, prescinde dalla forma di reclutamento astrattamente riferibile alla specifica professionalità.

In ogni caso, la procedura prevista dalla lett. b) del comma 1 dell'art. 35 D.Lgs. n. 165, secondo la disciplina fissata dal combinato disposto della legge n. 56 del 1987 e del Dpr. n. 487 del 1994, richiama disposizioni inderogabili che vincolano la volontà dell'amministrazione che intende procedere all'assunzione di personale.

L'art. 27 del Dpr. n. 487 cit., precisamente, dispone che: *“1. Le amministrazioni e gli enti, entro dieci giorni dalla ricezione delle comunicazioni di avviamento ... debbono convocare i candidati per sottoporli alle prove di idoneita', rispettivamente secondo l'ordine di avviamento e di graduatoria integrata 2. La selezione consiste nello svolgimento di prove pratiche attitudinali ovvero in sperimentazioni lavorative i cui contenuti sono determinati con riferimento a quelli previsti nelle declaratorie e nei mansionari di qualifica, categoria e profilo professionale dei compatti di appartenenza od eventualmente anche delle singole amministrazioni e comunque con riferimento ai contenuti ed alle modalita' stabilite per le prove di idoneita' relative al conseguimento degli attestati di professionalita' della regione nel cui ambito ricade l'amministrazione che deve procedere alla selezione, alla stregua degli articoli 14 e 18 della legge 21 dicembre 1978, n. 845. 3. La selezione deve tendere ad accettare esclusivamente l'idoneita' del lavoratore a svolgere le relative mansioni e non comporta valutazione comparativa ...”*

Il successivo art. 28, poi, statuisce che *“1. Le amministrazioni e gli enti interessati procedono a nominare in prova e ad immettere in servizio i lavoratori utilmente selezionati, anche singolarmente o per scaglioni, nel rispetto dell'ordine di avviamento e di graduatoria integrata”*.

E' evidente, quindi, che anche nelle ipotesi di assunzione mediante avviamento degli iscritti alle liste di collocamento, il sistema è basato su rigide regole volte ad assicurare, da un canto, il diritto di ciascun aspirante all'assunzione al rispetto della graduatoria delle liste medesime, e dall'altro, l'esigenza dell'amministrazione di dotarsi di personale professionalmente idoneo allo svolgimento delle mansioni da assegnare.

Si tratta di precetti che funzionali al buon andamento della pubblica amministrazione, rientrante nella copertura costituzionale dell'art. 97, e in quanto tali certamente inderogabili.

Per le esposte considerazioni dunque è, in ogni caso, preclusa la possibilità di costituzione giudiziale del rapporto di lavoro subordinato alle dipendenze della P.A.

In conclusione, assorbito il primo motivo dell'appello principale, in riforma della impugnata sentenza la domanda proposta con il ricorso di primo grado deve essere integralmente respinta.

La complessità delle questione e il contrasto insorto nella giurisprudenza circa i requisiti assertori e probatori dell'azione risarcitoria giustificano la compensazione delle spese processuali.

P.Q.M.

Definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti, in parziale riforma della sentenza n. 863/13, resa dal Tribunale di Termini Imerese, rigetta integralmente le domande proposte con il ricorso di primo grado.

Conferma nel resto l'impugnata sentenza.

Dichiara interamente compensate le spese processuali del doppio grado

Dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, dpr n.